

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 5 AGOSTO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	773	ALBERTINI
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		RUSSO VINCENZO, <i>Relatore</i>
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui al consorzio per la zona industriale del porto di Ancona. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2217)	773	TROISI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>
PRESIDENTE	773, 774, 775	SERVELLO
SANTARELLI ENZO	774	
CASTELLUCCI, <i>Relatore</i>	774	Votazione segreta:
PENAZZATO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	774	PRESIDENTE
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		786
Senatore MOTT: Estensione degli usi agevolati per lo zucchero e per il glucosio. (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2423)	775	
PRESIDENTE	775, 776, 782, 783, 784, 785	
RAFFAELLI	776, 785	
ZUGNO	776, 780	
TRIPODI	777, 781	
BERLOFFA	777	
CURTI AURELIO	778, 781	
ROBERTI	779	
RESTIVO	779	
FALETRA	780, 783, 784	
TERRAGNI	780, 785	

La seduta comincia alle 9,30.

ANGELINO PAOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che intervengono alla seduta, senza voto deliberativo, i deputati Santarelli Enzo, Roberti e Berloffia.

Seguito della discussione del disegno di legge:
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui al consorzio per la zona industriale del porto di Ancona (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2217).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa depositi e

prestati a concedere mutui al Consorzio per la zona industriale del porto di Ancona », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 1960.

Nella precedente seduta il Relatore aveva fatto la sua esposizione e si era aperta la discussione generale, ma ad un certo momento della discussione stessa si decise di rinviare per breve tempo l'esame del provvedimento che oggi abbiamo all'ordine del giorno.

SANTARELLI ENZO. Vorrei dire poche cose anche per precisare la posizione del nostro Gruppo e in particolare dei nostri colleghi della Regione e della città di Ancona su tale questione che ci interessa.

Anche in Senato abbiamo sostenuto questo disegno di legge, indipendentemente da alcune difficoltà di ordine tecnico nelle quali non vorrei entrare.

Nel 1950 si costituì il Consorzio per realizzare la zona industriale nelle vicinanze del porto di Ancona, mentre altre zone industriali si dovrebbero realizzare in una forma completamente diversa in altre parti della città. Nel 1951 ci fu un impegno da parte del Ministro Campilli per un contributo da parte dello Stato, ma il relativo disegno di legge non fu mai presentato e quindi vi è tuttora una notevole attesa da parte della città. Rispetto al momento in cui la questione è stata discussa al Senato, c'è ora un fatto nuovo che potrebbe comportare anche una presa di posizione favorevole da parte della Commissione: si è iniziata cioè la vendita dei lotti e vi sono varie richieste in questo senso.

Questo è un elemento favorevole anche perché in Senato, da parte di vari parlamentari di diversi settori erano state sollevate delle obiezioni.

Vorrei sottolineare che la città di Ancona ha una assoluta necessità di risolvere i suoi problemi: si tratta di una città che ha un retroterra povero — essenzialmente agricolo — ha traffici molto limitati ed ha anche un problema sul piano industriale collegato col suo porto che è attualmente un porto prevalentemente di importazione. Anche per modificare questo carattere, sarebbe interessante che, nella zona, potessero sorgere delle industrie.

Sappiamo tutti quale è la situazione degli enti locali che fanno parte del Consorzio e il provvedimento si rende necessario per dare una prima spinta — anche se insufficiente — per contribuire a risolvere tutto il problema.

Vorrei concludere ricordando che anche da parte nostra vi sono state iniziative nel passato — anche se non in questa forma — per affrontare tale problema. Ricordo che una nostra proposta di legge per Ancona fu presentata nella precedente legislatura; qualche tempo fa, in questa legislatura, io stesso presentai una interpellanza per conoscere che cosa avrebbe fatto il Governo per risolvere il problema del porto e della zona industriale della città di Ancona.

Quindi mi auguro — e semplicemente per questo intendevo parlare — che al di sopra di alcune difficoltà di ordine tecnico e al di sopra delle diverse parti politiche, la Commissione voglia dare un giudizio favorevole sul provvedimento.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, chiusa la discussione generale, possiamo ascoltare le conclusioni del Relatore.

CASTELLUCCI, *Relatore*. A quanto ebbi ad esporre nella seduta del 15 luglio scorso non ho da aggiungere che pochissime cose.

Ricordo che il contributo del 4 per cento accordato sui mutui che saranno contratti con la Cassa depositi e prestiti, dipende dal fatto che vi sono da costruire numerose opere di carattere igienico (fognature, rete idrica, ecc.) e strade per le quali è ammesso un contributo agli enti locali che partecipano a questo Consorzio dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Per quanto riguarda la forma di garanzia che nella precedente seduta fu oggetto di obiezioni, essa non è altro che quella prevista dall'articolo 13 della legge n. 589. D'altra parte posso assicurare che il Consorzio certamente sarà in grado di pagare le rate di ammortamento con la vendita delle aree che si costituiscono con l'interramento dello specchio d'acqua di mare di ottanta ettari. Quindi, direi che la preoccupazione della non escussione preventiva del debitore è puramente formale in quanto la garanzia dello Stato interviene per sopperire alla mancanza di delegazione dei comuni che partecipano al Consorzio. Concludo ricordando che questa iniziativa era già stata presa dal Ministro dell'industria nel 1951, onorevole Campilli, suggerendo al Tesoro di accordare una forma di prestito.

PENAZZATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si compiace di questo largo consenso su questo disegno di legge e ritiene che la sua approvazione possa, se non risolvere tutti i problemi, quanto meno concorrere alla risoluzione dell'importante problema per Ancona e per le zone limitrofe; aderisce alle argomentazioni e moti-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1960

vazioni con le quali il Relatore ha così giustificato anche la concessione del contributo del 4 per cento.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame degli articoli che porrò successivamente in votazione non essendo stati presentati emendamenti.

ART. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui fino all'ammontare di lire un miliardo al « Consorzio per la costruzione e la gestione della zona industriale annessa al porto di Ancona » per la esecuzione di opere consorziali.

I mutui concessi sono assunti e garantiti dalla Provincia e dai Comuni partecipanti al Consorzio, ciascuno per la propria quota di spesa e, ove occorra, anche per la quota di spesa a carico di altri enti consorziati.

La Cassa depositi e prestiti rimane estranea alla regolazione dei rapporti di debito e credito fra gli enti consorziati.

(È approvato).

ART. 2.

Nel caso di accertata impossibilità da parte della Provincia e dei Comuni consorziati di garantire i mutui con cespiti delegabili per legge alla Cassa depositi e prestiti, i mutui stessi sono garantiti dallo Stato per capitale ed interessi.

In tal caso, il Consorzio mutuuario è tenuto ad affidare il servizio di tesoreria, per tutte le entrate, ad una delle Aziende di credito contemplate nell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni. Nelle relative convenzioni — che saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro — deve essere inserita una clausola che autorizzi l'Intendente di finanza a prelevare sulle somme di spettanza del Consorzio quelle corrispondenti alle annualità di ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate.

(È approvato).

ART. 3.

La somministrazione dei mutui avviene in base a stati di avanzamento delle opere muniti del visto di approvazione dell'Ufficio del Genio civile di Ancona.

I mutui sono ammortizzabili in 30 annualità comprensive di capitale ed interesse, al saggio vigente al momento della concessione

per i mutui della Cassa depositi e prestiti. L'ammortamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della parziale od integrale somministrazione dei mutui.

Gli interessi dovuti sulle somministrazioni effettuate nel periodo che precede la messa in ammortamento dei mutui, sono capitalizzati.

(È approvato).

ART. 4.

In relazione alla garanzia dello Stato prevista dall'articolo 2, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte di ciascuno degli enti alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa stessa in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuuario.

È autorizzata la concessione, sui mutui concessi al Consorzio di cui al precedente articolo 1, di un contributo costante per trenta anni nella misura del 4 per cento della spesa, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(È approvato).

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1960-61 si farà fronte con riduzione del fondo iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo relativo a provvedimenti in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Mott: Estensione degli usi agevolati per lo zucchero e per il glucosio (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (2423).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Mott: « Estensione degli

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1960

usi agevolati per lo zucchero e per il glucosio ».

Devo avvertire i membri della Commissione che allorché venne approvata la proposta dal Senato della Repubblica, si provide da parte degli uffici, e quindi della tipografia, a prendere ovviamente il *cliché* della originaria proposta che era già pronto, e si omise — nella stampa dell'atto della Camera, non nel messaggio — di riprodurre una « o », che deve essere collocata all'articolo 1, terza riga, dove si dice: « per frutta integra s'intende la frutta fresca « o » conservata e lavorata secondo le prescrizioni vigenti ». Ci deve essere questa « o », che è stata introdotta nel testo approvato dal Senato e che soltanto per queste dimostrabili situazioni di urgenza non è stata introdotta nel testo che noi abbiamo sotto i nostri occhi. Quindi prego i colleghi di prendere nota di questa correzione, che deve essere apportata al testo dell'articolo 1 che abbiamo in esame.

Nell'assenza del Relatore onorevole Russo Vincenzo, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che si possa continuare la discussione ugualmente, perché della materia, anche se non di questo documento, la Commissione si è ampiamente occupata nella seduta di mercoledì scorso.

(Così rimane stabilito).

RAFFAELLI. Rivolgo la domanda a lei, signor Presidente, per sapere se questa sia una proposta sulla quale possiamo discutere senza il parere della Commissione Sanità.

PRESIDENTE. Dato che la domanda la rivolge a me, dovrei dire questo: che la proposta ha un carattere tipicamente e puramente fiscale, perché non si innova niente al regime che regola la produzione della marmellata. Cioè tutto quello che oggi è consentito, secondo le prescrizioni vigenti, è oggetto delle agevolazioni, tutto quello che non è consentito, evidentemente, non è oggetto delle agevolazioni. Quindi noi siamo per estendere determinate agevolazioni a sistemi oggi consentiti, non è che diciamo qualcosa di nuovo. Non abbiamo alcuna innovazione per cui si debba sentire in materia la Commissione competente. Noi decidiamo che le lavorazioni consentite possano utilizzare zucchero agevolato. Se queste lavorazioni siano più o meno corrispondenti ai più recenti dettami della scienza, è una questione che sarà a suo tempo valutata dalla Commissione competente, la quale se decidesse di non consentire determinate forme di lavorazione, per il fatto stesso che non saranno consentite, non vi

sarà estensione delle agevolazioni. Cioè, di fronte ad una lavorazione non consentita, non sussiste la conseguenza della concessione di zucchero agevolato. Ma qui francamente, questa è la mia impressione, mi pare siamo nella perfetta osservanza della legislazione attuale.

RAFFAELLI. Quando il Relatore di questa proposta e del disegno di legge sulla riduzione della imposta sullo zucchero fece presente un fatto di una certa gravità, cioè che la frutta doveva essere conservata con sistemi innocui di refrigerazione e non con sistemi invece nocivi — e fu indicato fra quei sistemi nocivi l'impiego dell'anidride solforosa — il Relatore ci annunciò che avrebbe presentato un emendamento quanto meno su questa proposta di legge. Quindi la Commissione era informata di una possibilità che la dizione di cui al disegno di legge sulla riduzione dell'imposta sullo zucchero consenta l'attuazione di pratiche che non sarebbero proprio da consentire.

Questa proposta di legge si richiama alle prescrizioni vigenti le quali hanno una determinata anzianità di nascita, mentre oggi sarebbero intervenuti tali processi chimici da consentire la conservazione con sistemi che producono danno alla salute, come ci ha detto il Relatore. Ecco perché, proprio per l'osservazione fatta dal Relatore, che ha una certa gravità e importanza, la Commissione, pur essendo investita della parte fiscale del provvedimento, si trova davanti a una denuncia, che va più in là della sua materia e investe la competenza della Commissione Igiene e sanità.

A questo punto credo che sorga un problema che è al di fuori della nostra competenza, se è vero quello che diceva il Relatore circa un sistema di conservazione chimica che non solo è nocivo alla salute ma cambia anche le qualità organolettiche della frutta conservata.

Anche se ci fosse un rinvio della discussione non si avrebbero risultati negativi, perché già c'è una legge sulla riduzione dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero che sta per divenire operante. Questa proposta che discutiamo, perfeziona la precedente, la precisa ove dovessero sorgere contestazioni. Se rinviemo l'esame del progetto potremo avere anche il parere della Commissione Igiene e sanità che ritengo quanto mai opportuno.

ZUGNO. Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla limitata portata del provvedimento in esame. Qui non si tratta

di innovare le disposizioni in materia di conservazioni dei prodotti, si tratta di consentire quello che è stato fin qui permesso. In sostanza, la produzione della marmellata con zucchero, attraverso la frutta conservata — anzi trattata chimicamente — non è che abbia provocato malattie, tutt'al più ha ridotto il sapore e la bontà della frutta.

Basti pensare al caso del vino. Si può dire che i tre quarti del vino che beviamo è tutto trattato con anidride solforosa (comprese le vigne). Il problema della conservazione, il lato chimico, che si vorrebbe sottoporre alla Commissione Sanità è, rispetto a questo provvedimento, talmente minimo nella sua portata che si può dire insignificante.

Se un giorno una disposizione di carattere generale affronterà tutto il problema dell'uso delle sostanze chimiche nell'alimentazione, quel giorno la disposizione, com'è, rimarrà valida anche per questo settore; se invece introduciamo l'espressione « chimicamente non trattate », quel giorno si dovrà modificare questa disposizione perché in sostanza ogni disposizione di carattere particolare deve inserirsi in quella di carattere generale. Su quest'ultima dobbiamo rivolgere l'attenzione e promuovere delle iniziative perché venga modificata (e potrebbe ciò avvenire in un mese o due). Ma il provvedimento che oggi esaminiamo così com'è, si inserisce nelle disposizioni di carattere generale per cui data la limitatezza del problema e anche per non avvantaggiare alcune industrie rispetto ad altre e per l'impossibilità di poter distinguere le marmellate prodotte con frutta chimicamente trattata o non chimicamente trattata, pregherei gli onorevoli colleghi di rivedere le loro posizioni proponendo di approvare il provvedimento con la riserva più ampia di poter riaffrontare il problema quanto prima e magari approvando un ordine del giorno per invitare il Governo a studiare la questione perché la si possa valutare nel suo complesso. Oggi il problema incide per lo meno su un ventesimo della produzione.

TRIPODI. La sua preoccupazione, onorevole Zugno, è quantitativa; la nostra è qualitativa. Anche se si tratta di un ventesimo della produzione, se questo ventesimo presenta dei pericoli per il consumatore, indubbiamente lo Stato ha il diritto e il dovere di intervenire.

A parte tutti i motivi di merito che io e il collega Servello facciamo nostri, mi pare che per poter rinviare, sospendere la discussione, valga un motivo anche formale, costituzionale, di tecnica legislativa.

Agli effetti delle norme agevolative che sono state esposte, la proposta di legge potrebbe riferirsi a un'altra legge non ancora entrata in vigore. Ci troviamo di fronte a una norma interpretativa che non può interpretare ciò che non esiste con la sua autonomia normativa di legge. È stato risposto che esistono altre norme agevolative preesistenti. A me sembra che questa eccezione non abbia consistenza, perché se è vero che esistono altre norme agevolative che hanno forza di legge, però di frutta « integra » — come è detto nell'articolo 1 del disegno di legge sulla riduzione dell'imposta di consumo sullo zucchero — non parla nessu'altra norma.

E allora è pacifico che quando l'articolo 1 della proposta di legge si riferisce a norme agevolative, si riferisce a queste che norme di legge non sono.

Se non vogliamo entrare nel merito, ci possiamo fermare su un problema formale e riconoscere che il provvedimento si riferisce ad un altro che legge ancora non è. Sotto questo profilo sarebbe opportuno far esaminare, nel frattempo, la proposta di legge alla Commissione Sanità.

BERLOFFA. Mi permetterei, signor Presidente, di ridurre alle proporzioni tecniche che spettano alla nostra Commissione, questo provvedimento. Mi pare che l'estensione delle agevolazioni di cui al precedente provvedimento, si sono fermate davanti ad un punto interrogativo. Il punto interrogativo entra in conseguenza dell'interpretazione del termine « frutta integra ». Su questo punto la discussione si è approfondita. Io non ero presente in tale occasione e non ho sentito le valutazioni fatte dal Relatore alla discussione del disegno di legge sulla riduzione del prezzo dello zucchero, ma a me pare che dal momento in cui si è partiti dall'agevolazione dell'uso dello zucchero nelle più ampie lavorazioni di cui al provvedimento precedente, per quanto riguarda il settore delle marmellate, non può esserci nessun altro riferimento legittimo se non quello alle disposizioni vigenti, sia per la conservazione che per la lavorazione della frutta. Arriverei ad interpretare, senza voler essere ironico, questo provvedimento come un provvedimento che prevede sanzioni per coloro che andranno oltre le disposizioni di legge nella conservazione e lavorazione della frutta. Se in una determinata circostanza venisse, come può avvenire per le norme che sono in vigore, constatato che una determinata lavorazione è fuori della legge vigente per quanto concerne il rispetto della sanità e dell'igiene, quella

lavorazione evidentemente sarà scartata dal consumo, verranno prese delle sanzioni riferite alle leggi vigenti in termini di sanità e di igiene e, per parte nostra, sarà tolta l'agevolazione per lo zucchero usato per quella produzione fuori legge.

Mi pare, quindi, che possiamo dire che questo provvedimento cerca di concedere una agevolazione solo ed esclusivamente per le lavorazioni fatte secondo le prescrizioni vigenti. Mi pare che inserire a questo punto ed in termini filologici una discussione sulla frutta integra o discutere di un nuovo provvedimento per quanto riguarda l'aspetto igienico e sanitario della produzione, sia veramente uscire da quello spirito che ha informato la approvazione del provvedimento per l'agevolazione dell'uso dello zucchero. Rimanendo in quello spirito io credo possiamo essere tutti tranquilli nel dire che, fermo restando un eventuale problema di natura sanitaria e igienica, noi possiamo tranquillamente approvare questa agevolazione, ritenendola conforme all'utilizzo legittimo dello zucchero, al rispetto delle norme da parte dei fabbricanti, e da parte nostra possiamo prevedere fin d'ora le eventuali sanzioni, prevedendo l'abolizione dell'agevolazione per le produzioni che non risultassero rispettose delle norme vigenti.

Io credo quindi che la proposta fatta dal Presidente dell'assoluta competenza di questa Commissione sia fondata; ritengo anche che se l'aspetto tecnico può esistere al di fuori dell'aspetto fiscale, questo fa parte della competenza di altra Commissione, e non c'è nulla che possa ostacolare una nostra sollecitazione a prendere eventualmente in esame tutta la materia da parte della Commissione competente se risulteranno fondate le cose che qui il Relatore ha detto.

CURTÍ AURELIO. In questa discussione l'onorevole Tripodi ha voluto inserire un elemento di tecnica legislativa. Egli ha sostenuto che non essendo ancora perfezionata la legge precedente, si poteva omettere la discussione e l'approvazione di tale provvedimento in quanto ci si riferiva ad una materia che non era ancora entrata tra le norme vigenti. Mi permetto di osservare che la realtà è un'altra, perché la legge precedente è praticamente approvata. Noi qui non dobbiamo badare se non ai limiti, che sono interni, del nostro lavoro. La Commissione ha approvato, ha votato l'altra legge in quanto era noto che esisteva una proposta di legge al Senato che sarebbe giunta, non appena il Senato avesse votato la fiducia al Governo, al nostro esame. Altrimenti vi era il proposito, in questa Com-

missione, di emendare la dizione « frutta integra », e non si è emendata tale espressione solamente perché si era a conoscenza che era in corso di approvazione da parte del Senato questa nuova proposta di legge. Altrimenti questa Commissione, si può ben dire che avrebbe emendato il termine « frutta integra » e avrebbe rinviato quel disegno di legge stesso al Senato perché approvasse le modifiche apportate. Ora questo non si è fatto nel presupposto che sarebbe venuta al nostro esame una precisazione sul termine « frutta integra ». L'iter legale di tale provvedimento, quindi, dal punto di vista parlamentare, è completo. D'altronde esistono precedenti sull'approvazione di leggi, diciamo così, congiunte. Anche in Aula ci siamo trovati di fronte all'esame e all'approvazione di determinate leggi, e ci siamo fermati ad un certo articolo che presupponeva l'approvazione di un altro disegno di legge. Siamo entrati nella discussione dell'altra legge, l'abbiamo votata e approvata, ed abbiamo proseguito la discussione della precedente legge. Qui è un'altra questione, cioè si presuppone un determinato apprezzamento del Parlamento, della Camera, addirittura in seduta plenaria; cioè che praticamente si lavora nel presupposto che ciò che è approvato dalla Camera stessa è già annoverato nei limiti della legislazione. Una volta votate da parte dell'Assemblea determinate disposizioni, queste si considerano come complete, procedendosi quindi all'applicazione di altre disposizioni e tenendo presente quelle già approvate. E noi il disegno di legge sulla riduzione del prezzo dello zucchero l'abbiamo approvato sotto riserva. Questo è stato lo spirito in cui ha operato la Commissione quando ha approvato il disegno di legge in questione. Quindi noi ci troviamo ad un punto in cui non si può procedere a condizione di lasciar passare l'altra legge senza una precisazione, altrimenti avremo solamente una possibilità: quella di votare contro nel momento in cui, dopo la fiducia al Governo, si andrà ai voti con il sistema della votazione segreta, non ottenendo altro scopo se non quello, in definitiva, che per le marmellate non entrino in vigore le agevolazioni previste per lo zucchero.

Se vogliamo sospendere tutto e chiedere il parere della Commissione Sanità, se vogliamo approfondire la materia, dobbiamo respingere anche l'altro provvedimento sulle norme agevolative relative allo zucchero. Mi pare che arrivati a questo punto ciò non sia logicamente possibile. Era se mai la dizione « frutta integra » che modificava la norma esistente. Noi ci mettiamo nell'alveo della

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1960

legislazione vigente e diciamo: in quanto siano rispettate le norme vigenti. Questo *iter*, del resto, lo abbiamo seguito per la margarina. In altra sede del resto, con altra possibilità e altra competenza abbiamo fatto la revisione di norme che esistevano.

ROBERTI. Vorrei anzitutto richiamare l'attenzione di noi tutti che qui siamo in sede deliberante, quindi tutto quanto si svolge nella Commissione, le parole stesse di coloro che intervengono, costituiscono elemento di valutazione e di indirizzo anche ai fini di quello che potrà essere un eventuale giudizio degli organi tutori. Ci troviamo di fronte a una situazione paradossale, addirittura anticostituzionale; e mi dispiace doverlo dire trattandosi di una procedura attuata dall'altro ramo del Parlamento, cioè dal Senato, il quale dopo aver inviato una sua legge, approvata, alla Camera e prima ancora che la Camera l'esaminasse, è passato ad esaminare e discutere e votare una legge che modifica la legge precedente. Poiché secondo l'articolo 7 della Costituzione, la formazione della legge è un atto collettivo affidato alle due Camere, ci troviamo di fronte a questo primo inizio di incostituzionalità: un ramo del Parlamento è andato ad affrontare, a discutere e votare addirittura una legge che voleva modificare un'altra legge non esistente perché non era stata ancora messa all'ordine del giorno dell'altro ramo del Parlamento. Basterebbe questo per far considerare irricevibile il provvedimento da parte della Presidenza di questo ramo del Parlamento.

Ho sentito delle cose che non vorrei udire pronunciate da parte di un membro della Commissione: cioè che qui si legifera nel presupposto che una legge sarà esaminata.

Ripeto, siamo in sede deliberante, ed io lascio alla Presidenza di valutare queste affermazioni, cioè che il Parlamento possa approvare una legge sul presupposto di quello che potrà avvenire e sulla completa esautorazione addirittura di quello che è il potere costituzionale più alto, la garanzia costituzionale più alta che è quella del Capo dello Stato, attraverso la promulgazione e attraverso il diritto di rimandare alle Camere la legge per un nuovo esame. Noi consideriamo che questo non possa avvenire e passiamo all'esame di una legge modificatrice della legge precedente.

Onorevole Presidente, non posso fare a meno di considerare che stupisce questa forma che si è seguita nell'altro ramo del Parlamento e che si vuole seguire in questo. Stupisce evidentemente perché non si se-

guono i sistemi normali, i sistemi nostri, i quali sono che se una legge è approvata si attende il termine regolamentare per la promulgazione e poi si procederà mediante un'altra legge a modificarla. Quanto tempo occorrerà? Un mese. In questo mese si compirà l'*iter* della legge precedente e quindi si procederà all'esame regolare in questo ramo del Parlamento.

A mio avviso, la legge che si vuole oggi approvare troverà sicuro annullamento in sede di Corte costituzionale.

Noi ci siamo trovati in questa legislatura repubblicana nella difficoltà di rinviare delle leggi all'altro ramo del Parlamento e si sono approvati ordini del giorno, che sono elementi interpretativi perfettamente validi e in sede giurisdizionale e in sede costituzionale. Perché dobbiamo andare a creare una mostruosità giuridica, creare quello che non è consentito, che non è consentito a lei, onorevole Presidente, che non è consentito appure alla Presidenza della Camera, nella quale evidentemente è sfuggita la questione perché non avrebbe potuto assegnare la proposta di legge a questa Commissione. Mi permetterei di chiedere di interpellare ufficialmente (non in sede di conversazione) la Presidenza su una questione che riguarda la responsabilità e il funzionamento di tutta l'Assemblea che domani potrebbe trovarsi esposta a una grave censura in sede di Corte Costituzionale. E con questo ho terminato.

RESTIVO. Il problema sollevato dagli onorevoli Tripodi e Roberti è rilevante, ma io credo che non si riferisca con assoluta opportunità al testo della proposta di legge.

Noi sappiamo, sotto un riflesso pratico, che questa è una proposta di legge interpretativa in quanto abbiamo svolto tutta una discussione, quando si è approvata la riduzione dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero e abbiamo esaminato alcuni aspetti che vennero sottoposti al nostro esame dal Relatore. Formalmente la proposta di legge che cosa dice? Dice che quando nella nostra legislazione fiscale si usa il termine « frutta integra » esso ha un certo, determinato valore. Ora, se nella prassi di applicazione dei vari sistemi legislativi è chiaro che una norma interpretativa intanto ha una sua validità in quanto esiste la norma precedente, sotto l'aspetto formale non credo che questa considerazione possa essere valida.

Noi abbiamo nella nostra prassi legislativa una fattispecie in cui nell'ambito di un provvedimento che conteneva larghe disposizioni si è ritenuto opportuno dare autonomia

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1960

ad alcune norme in rapporto ad altre e si è seguito un sistema che è identico a questo. Infatti è previsto il caso dello stralcio e quindi che una parte di un determinato provvedimento legislativo abbia una sua autonomia e possa essere votato separatamente.

Onorevole Roberti, ella non può dire che si stia attuando una procedura incostituzionale: c'è un problema che concerne la possibilità di applicazione della legge ed è chiaro che la possibilità di applicazione di questa legge è ancorata a un'altra legge, ma non è problema di costituzionalità, cioè non riguarda la regolarità della nostra attività legislativa!

Non è un problema di validità formale. Non escludo la sua profonda conoscenza della legislazione italiana, ma debbo dire che la legislazione italiana, onorevole Roberti, ma debbo dire che la legislazione italiana è costituita da tanti e tanti volumi, da tanti complessi normativi, che non si può in astratto escludersi che ci siano altri casi cui fare riferimento. Se noi guardiamo il problema dal punto di vista formale, non c'è nessun ostacolo; se lo guardiamo dal punto di vista sostanziale, c'è un'altra considerazione che concerne l'opportunità della promulgazione di questa legge. Non sono d'accordo con l'onorevole Raffaelli, il quale ha detto che dobbiamo sentire il parere della Commissione Igiene e sanità. Noi oggi che cosa stiamo facendo? Stiamo evitando che una legge che non si propone nessun particolare obiettivo nel campo igienico-sanitario, possa turbare l'attuale situazione, salvo a vedere quello che c'è di vero nelle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Relatore per predisporre, in conseguenza, un provvedimento che concerna proprio l'aspetto igienico-sanitario della produzione delle marmellate. Noi non possiamo con una legge che ha un carattere di agevolazione fiscale, introdurre delle modifiche che riguardano il processo produttivo di un determinato prodotto industriale. Ora, per queste considerazioni, ritengo che noi possiamo procedere all'approvazione di questo provvedimento che per altro, nella formula in cui ci viene oggi dal Senato, che è diversa da quella che era stata in un primo momento prospettata; secondo me esclude la validità formale dei rilievi avanzati su un piano generale del diritto costituzionale, dall'onorevole Tripodi e da altri, ma che non credo possano rappresentare elementi validi di ostacolo al proseguimento dei nostri lavori.

FALETRA. La mia preoccupazione è di carattere formale; cioè noi abbiamo preso in esame una serie di provvedimenti, sulla base

di un accordo intervenuto fra tutti i gruppi, di portare avanti questi provvedimenti, rinviando la votazione a scrutinio segreto al momento in cui il Governo avrà ottenuto la fiducia. È evidente che se viene sollevata qua la questione di disaccordo, bisogna che noi rivediamo la nostra posizione. Perché fino a quando siamo tutti d'accordo, fino a quando tutti insieme abbiamo rinviato la votazione a scrutinio segreto ad altra seduta, tutto va bene, se siamo tutti d'accordo lo si può fare. Se, invece, ci sono dei dissensi, allora la questione comincia ad essere delicata. Non mi riferisco al merito della legge, per la quale noi abbiamo espresso la nostra perplessità, ma mi riferisco proprio al modo nel quale la Commissione funziona in assenza di un Governo che abbia la fiducia. In questa situazione, se i colleghi degli altri gruppi ritengono di non sollevare questioni formali, noi possiamo andare avanti; se sollevano questioni formali, io mi rimetto alla sua sensibilità, signor Presidente, per vedere se è possibile andare avanti.

ZUGNO. Il problema sollevato dagli onorevoli Tripodi e Roberti non è relativo al fatto che si sia discusso oggi invece che domani, cioè a fiducia data o no, ma soltanto sulla validità costituzionale del provvedimento, in quanto lo si riteneva interpretativo di una disposizione ancora non entrata in vigore. L'intervento dell'onorevole Restivo mi sembra abbia fugato questi dubbi, in quanto qui si tratta di una disposizione autonoma a carattere interpretativo sì di una determinata voce, ma senza particolare riferimento alla disposizione di cui al disegno di legge sullo zucchero. Quindi mi sembra che i due problemi siano distinti e mentre sul primo sono completamente d'accordo anche i parlamentari del gruppo del Movimento sociale, per quanto riguarda il secondo, credo possiamo accogliere le dichiarazioni fatte dall'onorevole Restivo.

TERRAGNI. Prescindo, naturalmente, non essendo studioso di diritto costituzionale-parlamentare, da questioni di costituzionalità; però mi permetto far presente sia la dizione del primo articolo, oggetto di questa discussione, sia la sostanza. Mi sono preoccupato di chiedere alla biblioteca della Camera un vocabolario per sapere esattamente, a termine di vocabolario, che cosa significhi la parola « integro ». Io ho questa impressione, che siccome quando si parla di pane integrale, la dizione significa un pane fabbricato con tutti gli elementi del grano, compresa la crusca, ho l'impressione, ripeto, che anche quando si tratta di frutta, il termine debba ritenersi relativo

alla frutta alla quale siano stati conservati tutti gli elementi naturali che la costituiscono, compreso anche il nocciolo.

Se è stata sbagliata la parola, non desidero approvare una parola sbagliata. La legge è legge. Se l'altro ramo del Parlamento intende per intero o per fresco quello che può essere conservato o viceversa, a ciascuno la sua responsabilità. Faccio prima una questione di dizione e mi permetto di rilevare, come del resto l'onorevole Presidente ha già rilevato, che ci vuole almeno una « o » od una « e », perché frutta integra si intenda frutta fresca conservata e lavorata. La frutta è fresca o no. Bisogna cancellare il termine « fresca ». Se è conservata, la frutta non è fresca. Insomma, per quel che riguarda la mia opinione, il termine « fresca », in questo genere di applicazione dello zucchero, non ha ragione di essere. La frutta fresca è quella appena colta, la frutta comunque conservata non è mai fresca. Quindi, per quanto riguarda la dizione, il vocabolo « fresco » lo ritengo errato. Ed eventualmente si dovrebbe dire: « per frutta integra si intende la frutta conservata e lavorata secondo le prescrizioni vigenti ». Questo per quanto riguarda una esatta dizione.

Mi permettano, onorevole Presidente e onorevole Sottosegretario, di fare un'altra osservazione.

Qui, o la fabbricazione delle marmellate e della frutta conservata è già sottoposta a sufficienti vincoli igienici o, per caso, la fabbricazione delle marmellate e della frutta conservata non è attualmente sottoposta a vincoli igienici sufficienti. A mio giudizio, un articolo che non dia idonee garanzie per la salute pubblica va soppresso. Se un problema esiste in rapporto alla fabbricazione delle marmellate, il Ministro della sanità provveda a carico di tutte le marmellate e di tutta la frutta conservata, perché questi alimenti vengano lavorati secondo precise norme igieniche, ma non possiamo accettare un articolo che non muta la situazione. Infatti se fossi un fabbricante di marmellate che non tratta la frutta secondo lo spirito di questo articolo, riterrei di poter continuare a fabbricare le mie marmellate con la mia frutta perché il mio modo antighienico di produrre non sarebbe coercito o bloccato da queste disposizioni. Ecco il nocciolo della questione! A mio giudizio non possiamo procedere all'approvazione in questa sede: Se il problema esiste, il Ministro della sanità dovrà emanare altri provvedimenti; noi dobbiamo limitarci al settore fiscale!

ALBERTINI. Credo che al punto in cui è arrivata la discussione, si presenta a noi la

opportunità di esaminare la proposta fatta dall'onorevole Raffaelli di sospendere l'esame del provvedimento rinviandolo alla Commissione Sanità anche perché in questa sede si corre il rischio — come diceva poco fa l'onorevole Curti — di mettere in discussione le precedenti deliberazioni circa la riduzione del prezzo dello zucchero.

TRIPODI. Desidero riferirmi all'insegnamento impartito or ora dall'onorevole Restivo. L'onorevole Restivo sostanzialmente dice che questa legge non si riferisce affatto al precedente provvedimento ma a qualsiasi norma che dovesse essere anche per l'avvenire emanata. Mi permetto di insistere, non sulla superfluità, ma sulla incostituzionalità della legge perché non esiste questa genericità.

Insisto nel dire che il provvedimento in esame si riferisce tassativamente all'altro che abbiamo discusso l'altro giorno, a meno che escludiamo che la dizione « frutta integra » sia contenuta nell'altro provvedimento legislativo sulla riduzione del prezzo dello zucchero.

E allora, c'è un riferimento preciso e tassativo; c'è una legge a cui si riferisce che non è ancora una legge!

CURTI AURELIO. Vorrei precisare, perché l'onorevole Roberti ha fatto degli appunti addirittura circa il nostro scarso riguardo verso le norme costituzionali. Ha detto che c'è un potere discrezionale di intervento del Presidente della Repubblica, il quale può rinviare un provvedimento alle Camere con messaggio motivato. Ma è un caso ipotetico. Noi predisponiamo i nostri provvedimenti tenendo presente l'*iter* normale in cui questa facoltà non viene esercitata!

Vorrei chiedere agli onorevoli colleghi che sono intervenuti per proporre la sospensiva, che occorre trovare un punto d'incontro. Non possiamo adottare per questo provvedimento un trattamento diverso da quello usato per altri disegni di legge. Abbiamo sempre la facoltà di chiedere la rimessione in Aula, perché se oggi ci si viene a dire che non possiamo presentare emendamenti sull'altro provvedimento, allora ciascuno userà l'arma che ha a sua disposizione perché noi riteniamo che abbiamo proceduto all'approvazione del precedente disegno di legge solo in quanto si sarebbe arrivati alla sua successiva precisazione.

Cerchiamo di trovare un punto d'incontro e non ricorriamo ad estreme decisioni che potrebbero impedire l'approvazione della proposta di legge. Riteniamo che il punto d'incontro si possa trovare considerando la tesi esposta dal collega Restivo circa l'interdipen-

denza dei due provvedimenti e considerando che la Camera ha sempre, per consuetudine, approvato leggi che sono collegate l'una all'altra anche se la precedente non era stata ancora promulgata. Altrimenti, tutte le volte che dobbiamo far ricorso all'articolo 81 della Costituzione per i finanziamenti si dovrebbe prima attendere l'approvazione della legge sul finanziamento e poi procedere.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Sottosegretario, che l'ha chiesta, sentirei il dovere di riassumere brevemente la discussione, tanto per richiamare alla nostra attenzione, quanto meno, le ragioni che ci fanno discutere qui così animatamente, in una forma — vorrei dire — impensata. Nella seduta di mercoledì scorso, prima di iniziare la discussione del provvedimento relativo alla riduzione dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero, nel quale al secondo comma dell'articolo 1 è prevista l'agevolazione per la conservazione della frutta, per eccesso di zelo ho sentito il dovere di informare la Commissione che pendeva davanti all'altro ramo del Parlamento questa proposta del senatore Mott, che veniva in un certo senso, ad inserirsi sostanzialmente nel discorso che si andava ad iniziare. E la ragione, in breve, era semplicemente questa: che essendosi ovviamente accorti in quella sede che la locuzione « frutta integra » si prestava ad una difficoltà applicativa della legge, quanto meno, in previsione di un emendamento da parte della Camera, e per impedire una protrazione dei lavori del Senato, si predispose l'approvazione di questo provvedimento, che la Camera, essendo ancora aperta, avrebbe potuto agevolmente approvare. Questo è l'aspetto sostanziale. È chiaro che se vogliamo su questo punto tirare fuori argomentazioni di natura formale, possiamo sposare l'una o l'altra tesi, ma non c'è dubbio che ieri mattina ho avvertito circa una questione che rispondeva ad una ragione solo in sostanza: occorre approvare il provvedimento sullo zucchero senza emendamenti, perché chiudendosi il Senato, il disegno di legge, una volta emendato dalla Camera, sarebbe dovuto tornare al Senato e sarebbero rimasti in sospeso i provvedimenti agevolativi sullo zucchero. Questo fu, in un certo senso, un accordo preso fra noi. Arriva oggi la proposta del senatore Mott, sulla quale si solleva subito una eccezione di ordine costituzionale. Qui occorre vedere se l'eccezione è fondata o no. Per quanto mi riguarda, credo che alla eccezione sollevata ha esaurientemente risposto il collega Restivo, e faccio mie le sue argomentazioni. Non c'è dubbio

che questo è un provvedimento autonomo che sostanzialmente si riferisce a questa legge; ma formalmente no. Ma che ci sia veramente una preclusione di ordine costituzionale, non me lo sentirei di affermare.

D'altro canto si solleva la questione di una competenza della Commissione Igiene e sanità. Tale questione poteva essere utilmente sollevata anche l'altro ieri e invece non è stata sollevata. Si solleva oggi su un provvedimento di natura ben più modesta e su argomentazioni, vorrei dire, che, per quanto attiene la nostra Commissione, sono di riflesso, perché il provvedimento in esame si riferisce alle prescrizioni vigenti, e quindi, da questo punto di vista, siamo tutelati. Noi ci rimettiamo alle prescrizioni vigenti. Che se poi queste dovranno essere rivedute, sarà il Ministero della sanità o gli altri enti competenti a decidere in tal senso. Ma qui vi è una argomentazione che ho già svolto in principio. Non sono fatto per spaventarmi per certe eccezioni che vengono formulate, quando si consideri che da generazioni (dopo che fortuitamente in Sicilia si scopri, al principio del secolo scorso, se non erro, che là dove c'erano le cave di zolfo la vigna non si ammalava), si usa il sistema della solforazione della vite. Noi addirittura viviamo in zone nelle quali non si dovrebbe poter vivere per via dell'anidride solforosa. L'anidride solforosa non ha fino ad ora procurato la morte. Ma io mi domando molto seriamente qual è la ragione sostanziale di questa discussione! E la domanda la pongo anche a loro, onorevoli colleghi. La ragione, penso, è un certo antagonismo fra le ditte produttrici di marmellata. È evidente che questo antagonismo provocherà ad un certo momento una esposizione, davanti alla Commissione Finanze e tesoro, di argomentazioni di cui la Commissione Finanze e tesoro non deve preoccuparsi se non per quanto è giusto e consentito.

Un'altra questione è stata sollevata dall'onorevole Faletra, e che è di estrema importanza. Cioè egli dice: noi qui eravamo rimasti d'accordo di procedere in questa forma di discussione, rinviando, però, la votazione a scrutinio segreto a quando il Governo avrà ottenuto la fiducia.

Se rimane l'accordo bene, pare dicesse l'onorevole Faletra; se non rimane sembra che debba annullarsi tutto il lavoro fatto. Dinanzi a questa impostazione che cosa debbo dire? Dovrei dire che se rimane l'accordo allora andiamo avanti e si conclude l'esame del provvedimento, se non rimane l'accordo, vuol dire che dopo la votazione di fiducia

rifaremo la discussione su tutto il provvedimento. A me sembra, veramente, che non sarebbe neanche serio ritornare a rifare tutto quanto fatto nei giorni scorsi, non soltanto il provvedimento sullo zucchero ma tutti i provvedimenti che abbiamo discusso con questo metodo. Credo che questo non lo voglia nessuno di noi, per cui ritengo che possiamo procedere secondo le normali strade della procedura della discussione. L'onorevole Terragni vuol sopprimere l'articolo 1: presenti un emendamento di soppressione; altri vogliono chiedere un rinvio: presentino una domanda di rinvio. Perché non abbiamo altra strada regolamentare se non questa. Ed io credo che se dobbiamo andare avanti, darei la parola all'onorevole Sottosegretario per le conclusioni e passerei quindi all'esame degli articoli. A questo punto viene ora presentato dagli onorevoli Raffaelli e Faletra un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 tendente ad includere le parole: «...con l'esclusione dell'impiego dell'anidride solforosa». Questo emendamento mi costringerebbe a sospendere la discussione e ad inviare l'emendamento stesso alla Commissione Sanità, perché un emendamento di questo genere non deve essere esaminato in questa sede. Devo tutelare la dignità della Commissione e non è di competenza di questa Commissione decidere su di un tale argomento. Un emendamento di questo genere, se venisse accolto farebbe sospendere la discussione.

FALETRA. Siamo in sede legislativa, possiamo proporre l'emendamento, onorevole Presidente. Se ella pensa che dobbiamo chiedere il parere della Commissione Igiene e sanità, nulla dà eccepire. Ma non c'è irricevibilità dell'emendamento.

ALBERTINI. Ho detto che rinunciavo alla mia richiesta di chiedere il parere alla Commissione Igiene e sanità, per le ragioni che sono state dette e cioè che tutto il problema non potrebbe essere racchiuso nel provvedimento che si discute oggi. Tutta la materia dei cibi conservati non si può ridurre a questo settore particolare. Il problema va affrontato in tutto il suo complesso e non nel particolare uso dell'anidride solforosa.

RUSSO VINCENZO, *Relatore*. Indubbiamente, a decidere di questo problema è competente la Commissione Igiene e sanità. Però noi ci troviamo in sede fiscale: noi dobbiamo concedere delle facilitazioni a chi produce marmellate e quindi non incoraggiare la vocazione alla sofisticazione.

L'anidride solforosa che viene usata in alcuni casi, come antifermentativo, come di-

sinfettante (nelle botti per il vino, per esempio) nella proposta di legge che stiamo discutendo è diventato un agente di conservazione. D'altra parte, signor Presidente, superando un po' questo aspetto, c'è la sostanza fondamentale di questa proposta di legge perché se l'articolo 1 è interpretativo, vi sono norme nell'articolo 2 e nell'articolo 3 che prevedono delle esenzioni per le mostarde di frutta che nel provvedimento precedente non c'erano.

Ma che cosa vogliamo fare con questo provvedimento? Ridurre l'imposta di fabbricazione sullo zucchero per incrementare i consumi dello zucchero e quindi andiamo a diminuire il distacco fra imposta di fabbricazione sullo zucchero e sul glucosio. Noi non veniamo incontro al motivo principale, cioè quello di diminuire il prezzo dello zucchero per aumentare i consumi di tale alimento, ma veniamo ad agevolare l'uso del glucosio che è un concorrente dello zucchero e non facciamo così un buon servizio all'industria zuccheriera!

Poi c'è il problema per il quale ci siamo tanto appassionati, il problema della conservazione. Anche qui un piccolo emendamento sarebbe necessario. Se vogliamo migliorare la proposta di legge non lasciamo la proposta stessa così come è stata approvata in Senato, perché questa del senatore Mott è forse nata da una certa fretteolosità.

Se vogliamo essere anche noi frettolosi, ci adegneremo, ma non certamente renderemo un buon servizio né all'industria dello zucchero né a quella conserviera, né a quelle industrie dell'Italia settentrionale che oggi vivono con questa tecnica di conservazione. Non c'è niente di meglio e per queste industrie e per i benefici che deriveranno al consumatore, che queste tecniche di conservazione con l'uso di anidride solforosa si adeguino ai tempi, si rettificano i criteri di conservazione, in modo che venga usata frutta fresca e non frutta marcia. Le industrie del nord vogliono fare una buona marmellata? E la facciano con frutta fresca. Perché devono usare questa tecnica di conservazione che non viene usata in altre parti della penisola? Qui il Parlamento o è coerente con quello che dice in alcuni momenti, oppure si contraddice continuamente quando si preoccupa della frutticoltura.

PRESIDENTE. Noi stiamo discutendo circa la possibilità di emendare il provvedimento tanto per ricordarè le cose. E la possibilità di emendare nasce dal fatto che è tuttora vigente la norma generale che regola tutta la materia. Non c'è dubbio che per noi vale questa,

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1960

e fino a che non sarà modificata, questa costituisce testo. La nostra discussione, invece, è relativa al fatto fiscale. L'emendamento che viene presentato dall'onorevole Raffaelli praticamente viene ad abolire la disposizioni in cui si dice che è permessa l'aggiunta di anidride solforosa, limita la portata di quella disposizione, senza che noi abbiamo alcuna consapevolezza.

FALETRA. Io vorrei cercare di trovare un punto d'accordo, e questo potrebbe essere trovato, qualora noi impegnassimo, con un ordine del giorno unanime della Commissione, il Governo, entro un limite di tempo, a predisporre, d'accordo il Ministro delle finanze e il Ministro della sanità, un provvedimento che su questo punto chiarisse perfettamente qual'è la situazione. Così, riaprendo la discussione successivamente, avremmo tutti gli elementi per meglio giudicare e decidere. Molti di noi non conoscono esattamente come stanno le questioni dell'industria conserviera e quali interessi praticamente ci sono nel sostenere l'una o l'altra tesi. Perché può darsi sia legittimo difendere un certo gruppo di industrie piuttosto che un altro, purché questo corrisponda all'interesse generale della salute pubblica. Ma in questo momento ciò non è chiaro. Qua una disquisizione sull'uso dell'anidride solforosa può essere più o meno utile; ma in questo momento non saprei decidere. Quindi è opportuno che noi ci orientiamo in questo senso: cioè noi ritireremmo il nostro emendamento se si concordasse fra tutti quanti i colleghi un ordine del giorno che impegnasse il Governo a portare, entro tre mesi, un provvedimento che chiarisca questa situazione. Perché è vero che questi sono problemi che interessano il Ministero della sanità, però non c'è dubbio che hanno un riflesso fiscale notevole e che comunque il controllo dell'erario avviene quasi sempre attraverso gli organi fiscali e quindi anche noi avremmo interesse a discutere e vedere questa materia. Se siamo d'accordo su questo e se possiamo formulare insieme questo ordine del giorno, credo che noi saremmo disposti a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Questa è una proposta che interessa in parte anche il Governo. Do quindi la parola al rappresentante del Governo.

TROISI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se i colleghi permettono, manifesto l'avviso in merito a questa proposta di legge, uniformandomi a quello che è stato l'atteggiamento del Governo nell'altro ramo del Parlamento. Debbo in questa sede confermare che il Governo è favorevole al testo ap-

provato dal Senato, con il chiarimento apportato dal Presidente all'articolo 1, sulla modifica apportata dal Senato.

Desidero chiarire brevissimamente quella che è la portata del provvedimento. In sostanza si mira a delimitare con maggiore chiarezza quella che è l'area di agevolazione dell'impiego dello zucchero. Questo è lo scopo del provvedimento. Sono stati mossi due ordini di eccezione. Si è detto: chiediamo il parere preliminare della Commissione Igiene e sanità. In merito a questo devo dire che non si innova nulla in merito alle norme vigenti di carattere sanitario, igienico e in merito alla vigilanza. Quindi se le norme vigenti non ci danno sufficiente affidamento, se le norme vigenti si prestano a permette delle sofisticherie, ecc., allora facciamo delle concrete proposte, ed io sono consenziente con quanto è stato detto prima dal collega Zugno e successivamente dal collega Faletra, di concordare senz'altro un invito al Governo perché si riveda tutta questa complessa materia, anche per salvaguardare in modo più efficace la salute dei cittadini. Io su questo punto sono d'accordo: accetterei, quindi, un invito al Governo di rivedere tutta la materia concernente la tutela sanitaria vigente.

Secondo punto, ancora più delicato: è stato detto che il provvedimento è anticostituzionale.

Rispondo: senza entrare in discussione, penso che una legge è perfetta quando oltre ad essere approvata dai due rami del Parlamento sia stata anche promulgata e pubblicata. Allora la legge esiste. Ma ricordo quello che è stato detto dal collega Restivo: noi siamo di fronte a un provvedimento che è formalmente autonomo; in questa legge, il cui *iter* deve perfezionarsi, c'è un riferimento alle norme in materia di produzione di marmellate. E questo elemento non si circoscrive solo alle norme da noi approvate l'altro giorno, ma a tutto un sistema di cui la proposta di legge è una parte. Quindi, pur apprezzando la sottigliezza delle argomentazioni, mi pare che da un punto di vista formale, la proposta di legge è ineccepibile. Non c'è incostituzionalità nella sua presentazione e nella discussione che stiamo facendo.

Per quanto riguarda il merito, si concorda pienamente con quanto è stato detto, senza entrare nell'ambito dei procedimenti chimici.

Dato che chi parla è stato anche relatore, in sede di Assemblea parlamentare europea, proprio in materia di prodotti ortofrutticoli, mi permettano dire che della questione me ne intendo. La produzione ortofrutticola è

deperibilissima e guai a noi se non ci fossero i sistemi di conservazione: avremmo il deprezzamento di tutta la produzione, avremmo lo svilimento dei prodotti. Anzi, bisogna incoraggiare i sistemi di conservazione, perché solo in questo modo si tutela la produzione e si consente che questa produzione possa essere immessa sui mercati gradatamente, tutelando quindi una certa stabilità dei prezzi.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, ella intende mantenere il suo emendamento?

RAFFAELLI. No. Ripieghiamo su di un ordine del giorno.

TROISI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Dichiaro di accettare un ordine del giorno che sia compilato con questo spirito.

SERVELLO. Se noi affermiamo il principio che la legge sia da votare e quindi da approvare, ritengo che l'ordine del giorno non abbia alcuna validità e alcun peso, perché i casi sono due: o in noi rimane la perplessità sulla bontà di questa legge e allora noi dovremmo sospenderne quanto meno l'esame, rimandando al Governo il riesame della materia e riprendere il dibattito in sede legislativa nel settembre prossimo; se viceversa siamo coscienti, consapevoli della bontà della legge, allora è perfettamente inutile votare un ordine del giorno che è completamente pleonastico, perché appartiene ai doveri del Governo l'esaminare una materia di carattere fiscale, che ha però riflessi di carattere igienico-sanitario, e questo compito rientra proprio tra quelli istituzionali. Quindi, a mio avviso, se l'ordine del giorno o gli ordini del giorno vengono presentati, non li voto perché, a parte il valore che hanno assunto sempre nel Parlamento gli ordini in generale, questo in particolare è in contraddizione con l'atto che noi ci apprestiamo a fare, cioè la votazione di una legge che almeno ad una parte di questa Assemblea non appare convincente, o per lo meno suscita delle perplessità.

Pertanto ritengo che si debba sospendere, come è stato richiesto fin dall'inizio, l'esame di questa legge e rinviarne l'esame a settembre, dopo che il Governo avrà preso atto di tutte le perplessità emerse e ci avrà dato le risposte agli eventuali emendamenti presentati. Perché quella legge che è stata varata e che con la espressione « integra » non convince nessuno, né tanto meno il sottoscritto, si può sempre emendare, non è che sia una legge tale che comporta immediatamente delle conseguenze disastrose. Viceversa sostenere una legge emendativa di una legge già lacunosa, mi pare sia un modo di procedere, di fare le leggi, non certamente serio!

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ritengo che si possa passare, non essendo stata presentata nessuna richiesta formale di rinvio, all'esame degli articoli. Do quindi lettura dell'articolo 1, avvertendo che l'onorevole Raffaelli ha ritirato il proprio emendamento aggiuntivo:

« Agli effetti delle norme agevolative previste per lo zucchero impiegato nella produzione delle marmellate, per frutta integra s'intende la frutta fresca o conservata e lavorata, secondo le prescrizioni vigenti ».

È stato ora presentato dall'onorevole Terragni un emendamento che vuole sostituire le parole: « si intende la frutta fresca o conservata e lavorata secondo le prescrizioni vigenti », con le altre: « si intende compresa anche la frutta conservata e lavorata secondo le prescrizioni vigenti ».

TERRAGNI. La ragione del mio emendamento non è né procedurale né di carattere modificativo della sostanza, ma è nella logica stessa delle cose. Il Senato si è accorto che con la dizione « frutta integra » non sono comprese anche le lavorazioni di altro genere. E allora con questo articolo ha cercato di modificare la situazione creatasi. A questo genere di lavorazione già previsto si devono aggiungere anche le lavorazioni con la frutta conservata e lavorata secondo le prescrizioni vigenti. Dire integro non vuol significare non integro. Questo è un assurdo!

RUSSO VINCENZO, Relatore. Il Senato, approvando la dizione « frutta integra » intendeva frutta fresca, cioè frutta fresca raccolta e conservata con materiale che non danneggia. Le interpretazioni lessicali sono le cose più belle di questo mondo, però noi intendiamo come frutta fresca, la frutta raccolta che non sia secca. Sono ora nate delle altre interpretazioni e siccome si possono ingenerare equivoci mi dichiaro pertanto contrario all'emendamento.

TROISI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo è contrario.

TERRAGNI. Considerato che il Governo si dichiara contrario, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 della proposta di legge n. 2423 « Estensione degli usi agevolati per lo zucchero e il glucosio ». Ripeto che dopo le parole « frutta fresca » deve essere inserita la disgiunzione « o », per cui il testo è così formulato:

« Agli effetti delle norme agevolative previste per lo zucchero impiegato nella produzione delle marmellate, per frutta integra si

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1960

intende la frutta fresca o conservata e lavorata secondo le prescrizioni vigenti ».

(È approvato).

Do quindi lettura degli articoli 2 e 3 della proposta di legge che porrò successivamente in votazione non essendo stati presentati emendamenti:

ART. 2.

La riduzione della aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine concessa per lo zucchero impiegato nella produzione dei canditi è estesa allo zucchero impiegato per la produzione delle mostarde di frutta.

(È approvato).

ART. 3.

Per il glucosio impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella preparazione delle mostarde di frutta e dei canditi, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine è stabilita nella misura ridotta di lire 1.384 e di lire 674 a seconda che si tratti di glucosio solido o di glucosio liquido.

(È approvato).

È stato presentato il seguente ordine del giorno a firma dei deputati Faletra, Raffaelli e Albertini:

« La Commissione Finanze e tesoro,

considerata la necessità di tutelare la salute pubblica e di assicurare che le marmellate e gli altri prodotti ottenuti con la lavorazione della frutta non siano nocivi,

impegna il Governo

a riesaminare, entro il 31 dicembre 1960, la legislazione in materia e, se del caso, a predisporre gli eventuali necessari provvedimenti modificativi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

(La seduta, sospesa alle 11,30, è ripresa alle 22).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 2289 approvato nella seduta di mercoledì 3 agosto, dei disegni di legge nn. 2073, 2263, 2290, 2294 e della proposta di legge n. 2352 approvati nella seduta di giovedì 4 agosto nonché della proposta di legge n. 2423 e del disegno di legge n. 2217 approvati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2073):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui al Consorzio per la zona industriale del porto di Ancona » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2217):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori di lire 100 nella liquidazione delle imposte di registro e di bollo » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2263):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero » (Approvato dal Senato) (2289):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Vendita a trattativa privata al comune di Cesenatico (Forlì) di tre lotti di arenili di circa metri quadrati 61.708, di pertinenza del patrimonio dello Stato, siti sul litorale di quella località » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2290):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1960

« Erogazione di un contributo per la costruzione dell'ospedale italiano in Tripoli (Libia) » (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (2294):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge:

Senatore AMIGONI. « Sostituzione dell'articolo 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente esenzione dall'imposta di consumo per i materiali occorrenti per la costruzione, manutenzione e riparazione delle strade ed autostrade eseguite dall'A.N.A.S. » (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2352):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Senatore MOTT: « Estensione degli usi agevolati per lo zucchero e per il glucosio » (Ap-

provata dalla V Commissione permanente del Senato) (2423):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Curti Aurelio, Faletra, Giglia, Grilli Giovanni, Landi, Marotta Michele, Monasterio, Montanari Silvano, Napolitano Francesco, Negrari, Nicoletto, Passoni, Patrini, Pigni, Radi, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Salizzoni, Scarlato, Schiratti, Tantalo, Terragni, Togni Giuseppe, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Zugno.

La seduta termina alle 22,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI